

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:
_____, rappresentati e difesi dall'avv. _____
_____;

APPELLANTE

contro

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

La parte ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello ritualmente notificato gli attori impugnavano la sentenza del Giudice di pace di n. , istandone per la riforma, non avendo il giudice di pace valutato i fatti storici della vicenda, ritenendo che l'appellato, intermediatore finanziario, avesse garantito l'ottenimento del mutuo e pertanto fosse tenuto alla restituzione della somma di euro 2000 consegnata dalle parti allo specificato fine.

Rimaneva contumace parte opposta.

Non richiesti mezzi istruttori, assegnata la causa allo scrivente Giudice con provvedimento previdenziale del 1 settembre 2015, all'udienza del 23.02.2018, dopo aver disposto la rimessione in ruolo per chiarimenti in ordine alla notifica dell'atto di appello alla parte contumace, lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello si prospetta inammissibile risultando notificato successivamente al termini di 30 giorni.

Va invero osservato che la sentenza risulta depositata in data 21 gennaio 2013, la copia uso opposizione risulta effettuata in data 29 gennaio 2013, mentre l'appello risulta notificato solo in data 25 marzo 2013, quindi tardivamente.

La contumacia di parte appellata esime il Giudice dal pronunciamento sulle spese.

Va invece disposto che la parte appellante versi l'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto, sussistendone i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115 del 30 maggio 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara l'appello inammissibile;

nulla per le spese;

condanna la parte appellante a versare l'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto, sussistendone i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115 del 30 maggio 2002.

Ascoli Piceno, 19 marzo 2018

Il Giudice